

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1447 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus pumilus* QST 2808 e penflufen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione <sup>(3)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva *Bacillus pumilus* QST 2808 dal 31 agosto 2024 al 31 agosto 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva penflufen dal 31 gennaio 2024 al 31 maggio 2025, al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori, tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo e la decisione.
- (3) Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive interessate conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) La proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus pumilus* QST 2808 e penflufen prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non è più giustificata. È pertanto opportuno disporre che l'approvazione di tali sostanze scada alla data in cui sarebbe scaduta in assenza della proroga.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, *Adoxophyes orana* *granulovirus*, solfato di alluminio, amisulbrom, *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, *Bacillus pumilus* QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, *Candida oleophila* di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencazabzone, valifenalate e fosforo di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

